

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5406

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAVA, MONTAGNOLI**

Disposizioni per favorire il rientro  
delle attività produttive in Italia

*Presentata il 6 agosto 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una ricerca condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) rileva che nel periodo 2001-2006 circa 3.000 imprese hanno avviato processi di delocalizzazioni all'estero. Il fenomeno ha riguardato maggiormente le imprese industriali (17,9 per cento) rispetto a quelle dei servizi (6,8 per cento). Le aree che hanno attratto maggiormente le nostre imprese sono principalmente l'Europa (55 per cento), la Cina (16,8 per cento), gli Stati Uniti d'America e il Canada (9,7 per cento), seguiti da Africa e India. Nel triennio 2007-2009 lo stesso ISTAT segnala in forte incremento degli investimenti in India, in Africa e nei

Paesi europei non membri dell'Unione europea.

Lo *European Restructuring Monitor*, un progetto che monitora i processi di ristrutturazione aziendale, calcola che nel biennio 2009-2010 i posti di lavoro persi in Italia a causa della delocalizzazione siano stati pari a 34.000.

La motivazione principale che spinge le nostre aziende a delocalizzare è la possibilità di ridurre sensibilmente il costo del lavoro, seguita dalla possibilità di godere di regimi fiscali più favorevoli rispetto a quello italiano.

È proprio per diminuire lo svantaggio concorrenziale costituito dalla pressione

fiscale e per favorire il rientro in Italia delle imprese che in questi anni hanno delocalizzato la loro attività che la presente proposta di legge vuole introdurre la deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte sui redditi per tutte le imprese che riporteranno in Italia le proprie sedi.

La deducibilità opera per cinque anni: per i primi tre anni al 100 per cento, mentre per il quarto e per il quinto anno al 50 per cento, ed è subordinata al mantenimento e all'effettiva operatività delle unità produttive in Italia per almeno cinque anni. È fruibile da parte di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di attività.

La presente proposta di legge fissa in 50 milioni di euro annui la misura massima del beneficio e provvede a individuare un'idonea copertura finanziaria riducendo l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella E allegata alla legge 12 no-

vembre 2011, n. 183, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al fine di rendere più stabile il rapporto tra le imprese beneficiarie degli sgravi fiscali previsti dalla presente proposta di legge e il rispettivo territorio di insediamento, viene prevista per i progetti di rientro insediativo una riserva, pari almeno al 20 per cento dei fondi già stanziati dallo Stato per gli interventi di promozione e di sviluppo di forme di aggregazione d'impresa.

Questo sostegno permetterebbe di prolungare nel tempo, anche oltre il quinto anno, gli effetti positivi dei nuovi insediamenti e consentirebbe di raggiungere livelli di competitività più elevati sia per le imprese che rientrano dall'estero sia per il sistema produttivo che le accoglie e le integra.

Viene inoltre considerato fondamentale per la buona riuscita di questi progetti il sostegno delle regioni, che possono favorire, coordinare e cofinanziare i processi aggregativi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte sui redditi).*

1. Al fine di favorire il rientro in Italia delle attività produttive italiane localizzate all'estero, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che provvedono a far rientrare in Italia le proprie unità produttive.

2. La deducibilità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento per i primi tre anni dall'insediamento in Italia dell'impresa e opera al 50 per cento per il quarto e il quinto anno.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è subordinato all'effettiva operatività nel territorio nazionale delle unità produttive per almeno cinque anni e si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è fruibile da parte di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di attività.

5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'effettiva operatività delle imprese nel territorio nazionale, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

*(Presenza stabile di impresa in reti o cluster).*

1. Al fine di consentire una presenza stabile nel territorio nazionale delle imprese che usufruiscono del beneficio di cui

all'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico provvede, con uno o più decreti, a destinare una quota pari almeno al 20 per cento delle risorse già stanziato dallo Stato per il sostegno di forme aggregative d'impresa, al fine di inserire tali imprese in reti di imprese nazionali.

2. Possono beneficiare della quota di riserva di cui al comma 1 le imprese inserite in reti di imprese riconosciute, in base a criteri di ripartizione stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 3.

*(Ruolo delle regioni e delle province autonome).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono idonee iniziative al fine di favorire lo sviluppo di forme aggregative stabili delle imprese che usufruiscono del beneficio di cui all'articolo 1.

#### ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nella misura massima di 50 milioni di euro annui, si provvede tramite corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella E allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

